



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

e della **cooperazione internazionale** (TAJANI)

di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2022

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	10
Analisi tecnico-normativa	»	19
Dichiarazione di esclusione dall’AIR	»	23
Disegno di legge	»	24
Testo dell’Accordo	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è volto alla ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori transfrontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Accordo

L'Accordo che si sottopone all'*iter* parlamentare di ratifica, tenuto conto dell'attuale contesto economico e di mobilità tra l'Italia e la Svizzera, definisce il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevuti dai lavoratori frontalieri.

In merito agli aspetti generali, si evidenzia che le disposizioni dell'Accordo prevedono innanzitutto il principio di reciprocità.

A differenza del precedente Accordo del 3 ottobre 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera, il presente Accordo disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia.

Quanto al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In partico-

lare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

L'Accordo fornisce una definizione di aree di frontiera, nonché una definizione di lavoratori frontalieri.

L'Accordo prevede inoltre alcune disposizioni transitorie relative agli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera, ai quali si applica il regime di tassazione esclusiva in Svizzera, analogamente alle disposizioni previste dal precedente Accordo del 3 ottobre 1974.

L'Accordo comprende dieci articoli e un Protocollo aggiuntivo. Gli articoli dell'Accordo sono preceduti, in premessa, da vari « considerando » che richiamano alcuni dei fattori caratterizzanti il complesso quadro economico, sociale e fiscale del lavoro frontaliere.

L'articolo 1 riguarda i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo. La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita dalle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.

L'articolo 2 contiene alcune definizioni generali relative all'Accordo, come di seguito indicato.

Alla lettera *a*), l'espressione « area di frontiera » definisce l'ambito geografico di applicazione dell'Accordo che, per quanto

riguarda la Svizzera, designa i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, mentre, relativamente all'Italia, designa le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano.

La lettera *b)* fornisce la definizione dell'espressione « lavoratore frontaliere » che designa una persona fisica (*i*) fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l'altro Stato contraente, (*ii*) che svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell'altro Stato e che (*iii*), in linea di principio, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.

Alla lettera *c)* viene designata l'autorità competente per ciascuno degli Stati contraenti.

Alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* sono specificate le espressioni che fanno riferimento rispettivamente alla « Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 », all'« Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 » e all'« Accordo sulla libera circolazione delle persone » del 21 giugno 1999 (ALCP).

In base all'articolo 3, paragrafo 1, l'imposizione dei lavoratori frontalieri è effettuata con il criterio della tassazione concorrente, sia nello Stato dove viene prestato il lavoro, sia nello Stato di residenza. Lo Stato dove l'attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte, ma fino ad un massimo dell'80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte sui redditi delle persone fisiche ivi applicate, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza tassa a sua volta, con l'obbligo di eliminare la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 stabilisce un principio generale per cui il carico fiscale totale, cioè nella sua globalità, sul reddito da lavoro dei frontalieri residenti in Italia non sarà inferiore all'im-

posta che sarebbe prelevata in seguito all'applicazione del previgente Accordo del 1974.

L'articolo 4 (*Non discriminazione*) fa salve le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, con ciò confermando il principio di divieto di discriminazione in base alla nazionalità ed alla residenza. A tutela del lavoratore frontaliere rientrante nel campo di applicazione dell'Accordo, lo stesso articolo fa inoltre esplicitamente divieto di un trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

L'articolo 5 (*Eliminazione della doppia imposizione*) al paragrafo 1, facendo rinvio all'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, stabilisce l'obbligo dello Stato di residenza di eliminare la doppia imposizione. Al paragrafo 2, al fine di eliminare la doppia imposizione, fa salve alcune disposizioni della legislazione domestica elvetica.

L'articolo 6 (*Commissione mista e procedura di amichevole composizione*), al paragrafo 1, in linea con il principio generale contenuto all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, conferma che le autorità competenti faranno del loro meglio per risolvere, in via di amichevole composizione, i problemi relativi all'interpretazione o applicazione dell'Accordo, anche attraverso la costituzione di una Commissione mista. Il paragrafo 2 specifica le competenze della Commissione e prevede alcune modalità relative al suo funzionamento. Il paragrafo 3 enuncia un altro principio generalmente riconosciuto a livello internazionale, e cioè la possibilità, per il contribuente interessato, di sottoporre il proprio caso alle autorità competenti, in base alle disposizioni previste a tal fine dall'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

L'articolo 7 precisa l'ambito della cooperazione amministrativa che, attraverso la previsione di uno scambio di informazioni, consente la corretta applicazione dell'Accordo. In particolare, al paragrafo 1 si stabilisce che i due Stati contraenti si scambieranno in formato elettronico le informazioni rilevanti per consentire allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere di applicare la propria tassazione. Le informazioni includono i dati identificativi del lavoratore, i dati sull'ammontare del salario e dei contributi sociali obbligatori, nonché i dati identificativi del datore di lavoro. In base a tali dati, lo Stato di residenza potrà quindi determinare il carico fiscale di ogni lavoratore frontaliere e consentire, nel caso dell'Italia, di facilitare l'assolvimento degli obblighi fiscali mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Il paragrafo 2 stabilisce in particolare l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni relativo all'insieme dei lavoratori che svolgono la loro attività nelle aree di frontiera tra gli Stati contraenti. Il paragrafo 3 contiene alcune regole di limitazione delle richieste di informazioni che sono in linea con il più recente *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), *standard* aggiornato nell'ambito della vigente Convenzione tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni (articolo 27) dal Protocollo di modifica della stessa Convenzione, concluso il 23 febbraio 2015. Ai fini della corretta applicazione dell'Accordo, i paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 stabiliscono alcuni aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa.

In base all'articolo 8, l'Accordo entrerà in vigore quando i due Stati contraenti si comunicheranno vicendevolmente l'adempimento dei presupposti legali domestici necessari alla contestuale entrata in vigore dell'Accordo stesso e del Protocollo che modifica l'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. Il paragrafo 3 dell'articolo 8, prevedendo che le disposi-

zioni del preesistente Accordo continueranno ad applicarsi fintanto che non saranno applicabili le disposizioni del nuovo, assicura che la sostituzione del precedente Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 con il nuovo avvenga senza soluzione di continuità; al riguardo, la disposizione contenuta al punto 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo chiarisce ulteriormente che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.

L'articolo 9 prevede un regime transitorio per gli attuali lavoratori frontalieri residenti in Italia, cui si applica l'imposizione esclusiva in Svizzera analogamente al regime previsto dall'Accordo del 3 ottobre 1974. In particolare, in base al paragrafo 1, le remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore dell'Accordo, svolgono oppure che, tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore, hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera restano imponibili soltanto in Svizzera. Il paragrafo 2 prevede che i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verseranno a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033. Il paragrafo 3 stabilisce la misura della suddetta compensazione finanziaria al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte pagate. I paragrafi 4 e 5 definiscono altre caratteristiche della compensazione finanziaria e le modalità di trasferimento. Il paragrafo 6 stabilisce l'obbligo dei cantoni svizzeri, in occasione della commissione mista, di fornire informazioni statistiche necessarie alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria a favore dei comuni di frontiera; la parte ita-

liana informerà la parte svizzera circa l'utilizzazione delle somme da parte dei comuni italiani di confine. Il paragrafo 7 precisa che l'articolo 7 (*Cooperazione amministrativa*) non si applica ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi del paragrafo 1 dello stesso articolo 9. Infine, il paragrafo 8 prevede la possibilità per uno degli Stati contraenti di ricorrere alla procedura amichevole al fine di definire casi di abuso evidente e manifesto del paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

L'articolo 10 contiene una clausola che impegna gli Stati contraenti ad un riesame dell'Accordo ogni cinque anni, al fine di decidere se si rendono necessarie delle modifiche.

Così delineati i tratti rilevanti dell'Accordo, ne forma parte integrante un Protocollo aggiuntivo avente funzione interpretativa e integrativa.

Al riguardo si segnala che il paragrafo 1 prevede la consultazione degli Stati contraenti nel caso in cui uno di detti Stati apporti modifiche sostanziali alla propria legislazione fiscale, quale ad esempio il passaggio ad un sistema di imposizione territoriale che potrebbe comportare delle necessarie modifiche all'Accordo.

Il paragrafo 2 riguarda invece un'integrazione relativa alla definizione di « lavoratore frontaliere », di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii).

Il paragrafo 3 prevede consultazioni tra i due Stati nel quadro di ulteriori potenziali sviluppi del telelavoro per verificare se siano necessarie modifiche o integrazioni al punto 2 del Protocollo. Resta comunque ferma la possibilità di concordare con procedura amichevole una interpretazione o applicazione dell'Accordo in relazione al telelavoro, anche nel contesto di situazioni eccezionali.

Il paragrafo 4 riguarda inoltre una precisazione circa le tipologie di imposte applicabili ai lavoratori frontalieri.

Il paragrafo 5 chiarisce che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 4 non

comporta l'obbligo per gli Stati contraenti di applicare regole di ripartizione dei diritti impositivi previste da altre Convenzioni di specie con Stati terzi.

I paragrafi 6 e 7 disciplinano taluni aspetti del funzionamento della commissione mista di cui all'articolo 6.

Il paragrafo 8 è inteso a specificare che la procedura amichevole di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dell'Accordo si applica, su richiesta del contribuente, anche per i casi di controversia sulla sussistenza delle condizioni del regime transitorio.

Il paragrafo 9 contribuisce a meglio chiarire l'ambito soggettivo dello scambio di informazioni sui lavoratori frontalieri, così come definito dal paragrafo 2 dell'articolo 7, in particolare per le informazioni fornite dalla Svizzera.

Il paragrafo 10, come sopra evidenziato, chiarisce che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 resteranno in vigore.

Il paragrafo 11 precisa alcune condizioni per la definizione di lavoratori frontalieri di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'Accordo.

Il paragrafo 12 prevede un obbligo di consultazione tra gli Stati contraenti se, successivamente all'entrata in vigore, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo tra Unione europea e Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone.

La sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul red-

dito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976. Tale disposizione prevede infatti che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 costituiscono parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

Il Protocollo modificativo si compone di due articoli.

L'articolo I modifica il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, firmato il 23 dicembre 2020, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

L'Articolo II riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, che avverrà alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno la conclusione delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore (i) del Protocollo stesso e (ii) del nuovo Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.

Disegno di legge di ratifica

L'articolo 1 del disegno di legge riguarda l'autorizzazione alla ratifica degli atti internazionali ivi elencati, firmati il 23 dicembre 2020, vale a dire l'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, e il Protocollo di modifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera contro le doppie imposizioni, che si

limita ad aggiornare l'articolo 15, paragrafo 4, della stessa, sostituendo il precedente riferimento all'Accordo in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 con il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 23 dicembre 2020.

L'articolo 2 del disegno di legge è relativo all'ordine di esecuzione dei citati atti internazionali.

L'articolo 3 chiarisce che ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera b), dell'Accordo in questione, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera a), del medesimo Accordo, si applicano le disposizioni dello stesso Accordo. Restano imponibili esclusivamente in Svizzera i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo.

Il disegno di legge contiene, inoltre, ulteriori disposizioni che forniscono attuazione agli impegni contenuti nel *Memorandum* d'intesa tra il Governo, le organizzazioni sindacali e l'Associazione comuni italiani di frontiera, firmato il 23 dicembre 2020.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il limite di reddito di 7.500 euro indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia elevato a 10.000 euro.

Pertanto, a partire dal predetto periodo d'imposta, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare

il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 5 introduce un'apposita disposizione volta a prevedere la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri. In base a tale previsione normativa, nell'ambito della dichiarazione dei redditi il lavoratore frontaliere potrà fruire della deducibilità dei predetti contributi nell'importo risultante dalla documentazione rilasciata dal proprio datore di lavoro quale, ad esempio, la busta paga o altra documentazione ufficiale.

La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 6 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

La disposizione riguarda tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 7, relativo ai redditi prodotti in Italia dai frontalieri residenti in Svizzera, prevede che l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal « lavoratore frontaliere », residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per

cento. Le riduzioni sono indicate nella certificazione unica rilasciata dal sostituto d'imposta e spettano comunque negli importi determinati da detto soggetto anche qualora sia presentata la dichiarazione dei redditi.

La previsione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo.

L'articolo 8 concerne la compensazione finanziaria dovuta dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, in relazione ai lavoratori frontalieri interessati dal regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo. In particolare, la compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani, ed è dovuta per ciascun anno fiscale di riferimento fino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033. Le modalità di versamento sono disciplinate dal comma 3 dell'articolo 8.

L'articolo 9 prevede, al comma 1, che nel corso del periodo transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo, ai comuni italiani di frontiera, spetta un contributo statale idoneo a garantire un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo ottenuto per l'anno 2019 relativamente ai trasferimenti effettuati dai cantoni della Svizzera in base all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 3 ottobre 1974.

Una volta terminato il periodo transitorio, ai comuni italiani di frontiera con la Svizzera individuati ai sensi dell'Accordo è ugualmente assicurato, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, lo stesso livello di finanziamento. A tal fine, il comma 3 dell'articolo 9 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, di un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

L'articolo 10 prevede la costituzione di un Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del suddetto Fondo.

L'articolo 11 concerne la copertura finanziaria in relazione alla quale si rinvia alla relazione tecnica.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

Gli articoli 1 e 2, di carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari.

Articolo 3

La norma dispone che i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, con una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera. Pertanto la tassazione ordinaria sarà applicata ai soli soggetti residenti nel territorio italiano, che, successivamente all'entrata in vigore della norma stessa, diventino titolari di reddito di lavoro dipendente prestatato in Svizzera in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto. In base all'articolo 3 dell'Accordo in esame, detto reddito è imponibile nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa entro il limite dell'80% di quanto dovuto nello stesso Paese in base alle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato. Il provvedimento all'articolo 4 stabilisce, inoltre, l'elevazione della franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani da 7.500 euro a 10.000 euro, la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri (articolo 5), l'esenzione degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro (articolo 6). Per quanto riguarda l'elevazione della franchigia a 10.000 euro, la presente stima considera gli effetti per i soli frontalieri italiani che lavorano in Svizzera.

La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce, per i lavoratori frontalieri che hanno la propria residenza in un Comune italiano ubicato nell'ambito della "fascia di 20 chilometri" dal confine, che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta. Sono, inoltre, previste delle modalità per la compensazione finanziaria operata da alcuni Cantoni a beneficio dei comuni italiani di confine di una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - delle remunerazioni dei frontalieri italiani. Nella presente stima non vengono considerati gli effetti della suddetta compensazione finanziaria. Per i frontalieri italiani che risiedono oltre la fascia di 20 chilometri è invece applicabile il regime generale di tassazione italiano prevedendo la disciplina della franchigia di 7.500 euro e del credito d'imposta.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati forniti dal Canton Ticino relativi ad un campione di frontalieri italiani in tale territorio. I lavoratori italiani nel Canton Ticino rappresentano la quasi totalità dei frontalieri italiani.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si ipotizza che ogni anno la quota di nuovi frontalieri sia pari al 5% della platea esistente fino ad un completo effetto di sostituzione fra nuovi e vecchi frontalieri a partire dal ventesimo anno dall'entrata in vigore della norma.

Applicando al reddito di lavoro dipendente la deducibilità di 10.000 euro prevista dalla norma, le aliquote medie di imposizione in Italia stimate con il modello di microsimulazione IRPEF, attribuendo il credito di imposta per le imposte trattenute in Svizzera, si stimano i seguenti effetti sul gettito, su base annua, dovuti all'introduzione della norma, nell'ipotesi che l'Accordo si applichi a decorrere dall'anno d'imposta 2024:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	Dal 2043
IRPEF	14,4	28,9	43,3	57,7	72,2	86,6	101	115,5	129,9	144,3	158,7	173,2	187,6	202	216,5	230,9	245,3	259,8	274,2	288,6
Addizionale regionale	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	10,2	11,4	12,7	14	15,3	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9	24,2	25,4
Addizionale comunale	0,5	1	1,4	1,9	2,4	2,9	3,4	3,9	4,3	4,8	5,3	5,8	6,3	6,8	7,2	7,7	8,2	8,7	9,2	9,7
Totale	16,2	32,4	48,5	64,7	81	97,1	113,3	129,6	145,6	161,8	178	194,3	210,4	226,6	242,8	258,9	275,1	291,4	307,6	323,7

Milioni di euro

L'andamento finanziario risulta il seguente:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045
IRPEF	0,0	25,3	39,7	54,1	68,6	83,0	97,4	111,8	126,3	140,7	155,1	169,6	184,0	198,4	212,9	227,3	241,7	256,2	270,6	285,0	299,5	288,6
Addizionale regionale	0,0	1,3	2,5	3,8	5,1	6,4	7,6	8,9	10,2	11,4	12,7	14,0	15,3	16,5	17,8	19,1	20,3	21,6	22,9	24,2	25,4	25,4
Addizionale comunale	0,0	0,6	1,1	1,6	2,1	2,6	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	5,9	6,4	6,9	7,4	7,9	8,4	8,8	9,3	9,8	9,7
Totale	0	27,2	43,3	59,5	75,8	92	108	124,2	140,5	156,6	172,8	189,1	205,2	221,3	237,6	253,8	269,9	286,2	302,3	318,5	334,7	323,7

Milioni di euro

Articolo 4

Esenzione a 10.000 euro dei redditi dei lavoratori frontalieri

La proposta in esame dispone che i redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente i 10.000 euro.

La legislazione vigente prevede che tali redditi siano imponibili per la parte eccedente i 7.500 euro.

Per i nuovi frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 Km dal confine svizzero che in base al nuovo Accordo verseranno l'IRPEF applicando per la prima volta la franchigia, la stima degli effetti finanziari è compresa nell'ambito della valutazione del gettito IRPEF contenuta nella stima dell'articolo 3.

Per gli altri soggetti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2019, tramite il modello di microsimulazione Irpef si stima che l'elevazione dell'esenzione a 10.000 euro per i soggetti frontalieri determini una variazione di gettito Irpef di competenza annua di circa **-10,4** milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di **-0,6** e **-0,2** milioni di euro.



Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2024, si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026
IRPEF	0,0	-18,1	-10,4
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,2
Totale	0	-19,0	-11,2

- Milioni di euro

Articoli 5 e 6

La norma dispone la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri previsti a carico dei medesimi (articolo 5) e l'esenzione da tassazione degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta attività di lavoro dipendente (articolo 6).

La misura di cui all'articolo 5 determina un minor recupero IRPEF che è già incluso nella stima complessiva del gettito della stessa imposta effettuata per l'articolo 3. Con riferimento all'articolo 6, la misura rappresenta una disposizione volta a dare maggiore certezza circa l'applicazione dello stesso trattamento tributario già previsto a legislazione vigente per analoghe prestazioni erogate in Italia. La precisazione si rende necessaria alla luce del nuovo trattamento tributario dei redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri svizzeri entro il raggio di 20 km dal confine disposto dall'Accordo. Alla luce di quanto esposto la misura di esenzione non determina effetti finanziari rispetto né a quanto scontato nelle previsioni del Bilancio dello Stato né rispetto alla stima del gettito IRPEF derivante dall'Accordo effettuata per l'articolo 3, che non tiene conto dei suddetti assegni familiari.

Articolo 7

Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri

La norma in esame introduce, per i soggetti frontalieri residenti in Svizzera, titolari di reddito di lavoro dipendente prestato in Italia, una riduzione del 20 per cento dell'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF dovuta su tali redditi.



La legislazione vigente, definita dalle Convenzioni tra Italia e Svizzera, stabilisce che le remunerazioni dei lavoratori frontalieri sono imponibili solo nello Stato in cui l'attività dei frontalieri stessi viene svolta.

Sulla base dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2019, i soggetti che hanno indicato la residenza in Svizzera, percettori di reddito di lavoro dipendente in regioni italiane confinanti con la Svizzera, risultano di circa 570 unità. Per tali soggetti si stima un ammontare di Irpef dovuta, ridotta di $\frac{1}{4}$ per tener conto degli effettivi frontalieri, di circa 9,3 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di 0,5 e 0,2 milioni di euro. Applicando la riduzione del 20 per cento, si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di **1,9 milioni di euro** e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di **0,1 e 0,04 milioni di euro**.

Considerando la decorrenza della disposizione dall'anno di applicazione dell'Accordo in esame, ipotizzata nell'anno 2024, si riporta di seguito l'andamento finanziario:

	2024	2025	2026
IRPEF	-1,6	-1,9	-1,9
Addizionale regionale	0,0	-0,1	-0,1
Addizionale comunale	0,0	-0,04	-0,04
Totale	-1,6	-2,04	-2,04

Milioni di euro

Articolo 8

Ripartizione della compensazione finanziaria

La norma dispone che ciascuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versi ogni anno, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai Comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40% dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

Considerando il dato dei ristorni ultimo disponibile e la quota annua di nuovi frontalieri ipotizzata pari al 5% della platea esistente al momento dell'applicazione dell'Accordo, si stima il seguente andamento finanziario:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045	
Effetti sui ristorni (Maggiori spese)	0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0

Milioni di euro

Nel complesso si hanno i seguenti effetti derivanti dagli articoli 3, 5, 6, 7 e 8:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	Dal 2045	
Maggiori entrate erariali - tassazione frontalieri italiani	0	25,3	39,7	54,1	68,6	83	97,4	111,8	126,3	140,7	155,1	169,6	184	198,4	212,9	227,3	241,7	256,2	270,6	285	299,5	288,6	
Minori entrate erariali - tassazione frontalieri svizzeri	-1,6	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
Effetti sui ristorni (Maggiori spese)	0,0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0	-89,0
TOTALE maggiori entrate nette erariali	-1,6	18,9	28,9	38,9	48,9	58,9	68,8	78,8	88,8	98,8	108,7	118,8	93,1	107,5	122,0	136,4	150,8	165,3	179,7	194,1	208,6	197,7	
Maggiori entrate territoriali - tassazione frontalieri italiani	0	1,9	3,6	5,4	7,2	9	10,6	12,4	14,2	15,9	17,7	19,5	21,2	22,9	24,7	26,5	28,2	30	31,7	33,5	35,2	35,1	
Minori entrate territoriali - tassazione frontalieri svizzeri	0	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
TOTALE maggiori entrate nette territoriali	0	1,76	3,46	5,26	7,06	8,86	10,46	12,26	14,06	15,76	17,56	19,36	21,06	22,76	24,56	26,36	28,06	29,86	31,56	33,36	35,06	34,96	
Totale	-1,6	20,71	32,36	44,11	56,0	67,71	79,26	91,01	102,86	114,51	126,26	138,11	114,16	130,26	146,56	162,76	178,86	195,16	211,26	227,46	243,66	232,66	

Milioni di euro

Effetti complessivi - articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IRPEF	-1,6	5,3	27,4	41,8	56,3	70,7	85,1	99,5	114	128,4	142,8	157,3	171,7	186,1	200,6	215	229,4	243,9	258,3	272,7	287,2	276,3
Addizionale regionale	0	0,6	1,8	3,1	4,4	5,7	6,9	8,2	9,5	10,7	12	13,3	14,6	15,8	17,1	18,4	19,6	20,9	22,2	23,5	24,7	24,7
Addizionale comunale	0	0,26	0,86	1,36	1,86	2,36	2,76	3,26	3,76	4,26	4,76	5,26	5,66	6,16	6,66	7,16	7,66	8,16	8,56	9,06	9,56	9,46
Effetto sui ristorni (maggiori spese)	0	-4,5	-8,9	-13,4	-17,8	-22,3	-26,7	-31,2	-35,6	-40,1	-44,5	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0	-49,0
Totale	-1,6	1,66	21,16	32,86	44,76	56,46	68,06	79,76	91,66	103,26	115,06	126,86	102,96	119,06	135,36	151,56	167,66	183,96	200,06	216,26	232,46	221,46

Milioni di euro

Articolo 9

Risorse finanziarie per i comuni di frontiera

La disposizione prevede che, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, ai Comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i, dell'Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974. Tale livello di finanziamento, assicurato anche a regime, al termine del periodo transitorio (comma 2), è fissato in relazione a quanto previsto dal Memorandum di intesa tra Governo, sindacati e associazione dei comuni italiani di frontiera, siglato il 23 dicembre 2020.

A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Al comma 5 sono fissati i termini e le modalità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 10

Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo Sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture delle zone di confine italo-elvetiche

La disposizione in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per



l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei Comuni di frontiera di cui all'articolo 9, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Ministro dell'Interno, sentite le Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la Provincia Autonoma di Bolzano e i Comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle Regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Articolo 11

Copertura finanziaria

La disposizione in esame prevede che, agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7 valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:



- quanto a 1,6 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
- quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386 che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
- per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

Infine, prudenzialmente, il comma 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo in esame, al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



Ministero
de l'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotta



Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo**

L'Accordo di cui si relaziona risponde all'esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali relativi all'imposizione dei lavoratori frontalieri che vivono nei territori di confine tra l'Italia e la Svizzera.

Il nuovo Accordo rappresenta un concreto passo avanti per la cooperazione e il proseguimento del dialogo bilaterale tra Italia e Svizzera sulle questioni fiscali. Esso si inserisce in un mutato contesto internazionale rispetto all'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri firmato il 3 ottobre 1974, contesto nel quale i lavoratori frontalieri godono del diritto di libera circolazione per motivi di lavoro, nonché del diritto di non discriminazione riguardo alla remunerazione e alle altre condizioni di impiego e di lavoro. In tale ambito di apertura ed integrazione economica, i lavoratori frontalieri, colmando le lacune del locale mercato del lavoro, contribuiscono allo sviluppo del Paese dove lavorano, generano nuove opportunità per incrementare la competitività delle imprese nazionali ed evitano la ricollocazione all'estero di queste ultime. Contestualmente al variare del mercato del lavoro, il fenomeno dei frontalieri ha evidenziato una notevole crescita, sia dal punto di vista dei flussi quantitativi che dal punto di vista della qualità di un vasto capitale umano impiegato nei diversi settori economici.

Ciò comporta la necessità di adeguare il quadro giuridico-fiscale degli accordi tra l'Italia e la Svizzera al mutato contesto internazionale attraverso un nuovo Accordo che regolamenti l'imposizione sul reddito dei lavoratori frontalieri.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Posto che l'ambito soggettivo dell'Accordo riguarda le persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente, l'Accordo internazionale di cui si relaziona riguarda, per quanto concerne l'Italia, l'Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le addizionali regionale e comunale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360 e la franchigia di € 7.500, di cui all'Articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successivi aggiornamenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Per quanto concerne l'applicazione della normativa sulle imposte sui redditi, in base all'articolo 75 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia sono prevalenti rispetto alle norme interne, fatto salvo quanto previsto all'articolo 169 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alla possibilità di derogare agli accordi contro la doppia imposizione, qualora le disposizioni del testo unico siano più favorevoli al contribuente.

Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974 è sostituito con l'entrata in vigore del nuovo Accordo. Ai sensi dell'Articolo 8, paragrafo 3, del nuovo Accordo, le disposizioni dell'Accordo del 1974 si applicheranno fintanto che le disposizioni del nuovo accordo non saranno applicabili. Ai sensi del paragrafo 10 del Protocollo aggiuntivo del nuovo Accordo, la Svizzera

verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore.

L'Articolo 9 del nuovo Accordo prevede un regime transitorio applicabile alle remunerazioni ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore dell'Accordo svolgono, oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera. Inoltre, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese continueranno a versare a beneficio dei comuni italiani di confine una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei suddetti lavoratori frontalieri (40% dell'ammontare lordo delle imposte pagate), fino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato. Inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati, pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

Al paragrafo 7 del Protocollo aggiuntivo, l'Accordo prevede che rappresentanti delle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano, indicate nella definizione di "area di frontiera" di cui all'articolo 2, lettera a) dell'Accordo, possono partecipare, a seconda dei punti di discussione previsti in agenda, agli incontri della commissione mista prevista dall'Articolo 6, paragrafo 2 dell'Accordo, per discutere in merito all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo internazionale non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Ai sensi degli Articoli 23 e 80 della Costituzione, nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo qui esaminato è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

L'Accordo costituisce parte integrante della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015, e dal Protocollo che modifica l'Articolo 15 della medesima Convenzione, riguardante analoga materia regolamentata dall'Accordo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo recante disposizioni fiscali in relazione ai rapporti tra il Governo della Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera in tema di imposizione dei lavoratori frontalieri non è in contrasto con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è in linea con gli obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale in materia di cooperazione amministrativa, e non presenta aspetti di incompatibilità con altri obblighi internazionali assunti dal nostro Paese.

L'Articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni stabilisce che il regime fiscale applicabile ai redditi ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dei lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine del 3 ottobre 1974, che costituisce parte integrante della predetta Convenzione del 6 marzo 1976. L'Accordo tra l'Italia e la Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 è sostituito dal nuovo Accordo di cui si relaziona, a partire dalla sua entrata in vigore. Un nuovo Protocollo di modifica della Convenzione del 9 marzo 1976, sostituisce l'Articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Il Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito non fornisce specifiche indicazioni atte a definire lo status del lavoratore frontaliere e la ripartizione dei diritti impositivi sui relativi redditi di lavoro dipendente da parte dello Stato della fonte e dello Stato di residenza. La risoluzione delle problematiche legate alle specifiche condizioni locali del lavoratore frontaliere viene infatti demandata alla espressione della autonoma volontà degli Stati nell'ambito di accordi tra gli Stati.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

In generale le definizioni normative sono conformi, nella sostanza, a quelle contenute nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, nonché alle formulazioni contenute nel Modello OCSE.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

All'Articolo 2, lettera d), dell'Accordo viene definita l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" per indicare la Convenzione contro le doppie imposizioni del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, così come modificata. All'Articolo 3, comma 1, viene citato l'Articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976. All'Articolo 4 si fa riferimento all'Articolo 25 della stessa Convenzione.

All'Articolo 5, comma 2, viene citato l'Articolo 24 della Convenzione. All'Articolo 6, comma 3, si fa riferimento all'Articolo 26 della Convenzione.

Agli Articoli 2, lettera e), 3, comma 2, 8, comma 3, e al paragrafo 10 del Protocollo aggiuntivo viene correttamente citato l'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.

Infine, all'Articolo 2, lettera f) ed al paragrafo 9 del Protocollo aggiuntivo viene correttamente citato l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'entrata in vigore dell'Accordo in esame – per il quale è obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica – comporterà la sostituzione dell'Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La sola disposizione abrogativa presente nel testo dell'Accordo – al paragrafo 3 dell'Articolo 8 – riguarda l'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974, le cui disposizioni continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sono previste all'interno dell'atto da recepire disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono previste disposizioni di delega in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'esecuzione dell'Accordo è effettuata con legge che autorizza la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione. Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi**

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, con Scambio di Lettere, fatti a Roma il 23 dicembre 2020", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 23.11.2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:

a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 8 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo II del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

(Redditi prodotti in Svizzera dai frontalieri italiani)

1. Ai lavoratori frontalieri come definiti all'articolo 2, lettera *b)*, dell'Accordo di cui

all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, residenti in Italia, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a*), dell'Accordo, si applicano le disposizioni previste dal medesimo Accordo. I lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo restano imponibili soltanto in Svizzera.

Art. 4.

(Franchigia applicabile ai lavoratori frontalieri italiani)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, il limite di reddito indicato nell'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in 10.000 euro.

Art. 5.

(Deducibilità dei contributi obbligatori per i prepensionamenti di categoria dei lavoratori frontalieri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti di previdenza dello Stato in cui gli stessi prestano l'attività lavorativa sono deducibili dal reddito complessivo nell'importo risultante da idonea documentazione.

Art. 6.

(Non imponibilità degli assegni familiari erogati dagli Enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta lavoro)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli enti di previdenza dello Stato in cui il frontaliere presta l'attività lavorativa.

Art. 7.

(Redditi prodotti in Italia dai frontalieri svizzeri)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia, dal « lavoratore frontaliere » come definito all'articolo 2, lettera *b*) del citato Accordo e tenuto presente il punto 2 del Protocollo aggiuntivo, residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento. Le riduzioni, da indicare nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma *6-ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, spettano comunque negli importi determinati dal sostituto d'imposta anche nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Art. 8.

(Ripartizione della compensazione finanziaria)

1. Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per

ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attività dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni.

2. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

3. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria è versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e denominato « Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani ».

Art. 9.

(Risorse finanziarie per i comuni di frontiera)

1. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'Accordo, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, let-

tera *b*), punto *i*), del medesimo Accordo, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, compete un contributo statale idoneo a garantire, tenuto conto anche dei versamenti di cui all'articolo 8 della presente legge effettuati dalle autorità cantonali, un livello di finanziamento pari a 89 milioni di euro annui, corrispondente all'importo assicurato, per l'anno 2019, tramite i trasferimenti dai cantoni della Svizzera effettuati sulla base dell'accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974.

2. Terminato il periodo transitorio di cui al comma 1 del presente articolo, ai comuni italiani di frontiera, individuati ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), punto *i*), dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in cui risiedono i lavoratori frontalieri, è comunque garantito lo stesso livello di finanziamento di cui al medesimo comma 1 del presente articolo.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 89 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. In occasione della riunione, almeno una volta l'anno, della Commissione mista prevista dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della presente legge, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, dello stesso Accordo, i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese forniscono le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria di cui al comma 1 ai comuni di frontiera italiani, e i rappresentanti italiani informano quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono stabiliti i termini e le moda-

lità di determinazione del contributo di cui ai commi 1 e 2 anche tenuto conto delle informazioni assunte ai sensi del comma 4.

Art. 10.

(Istituzione, alimentazione e riparto del Fondo per lo sviluppo economico e il potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1,66 milioni di euro per l'anno 2025, 21,16 milioni di euro per l'anno 2026, 32,86 milioni di euro per l'anno 2027, 44,76 milioni di euro per l'anno 2028, 56,46 milioni di euro per l'anno 2029, 68,06 milioni di euro per l'anno 2030, 79,76 milioni di euro per l'anno 2031, 91,66 milioni di euro per l'anno 2032, 103,26 milioni di euro per l'anno 2033, 115,06 milioni di euro per l'anno 2034, 126,86 milioni di euro per l'anno 2035, 102,96 milioni di euro per l'anno 2036, 119,06 milioni di euro per l'anno 2037, 135,36 milioni di euro per l'anno 2038, 151,56 milioni di euro per l'anno 2039, 167,66 milioni di euro per l'anno 2040, 183,96 milioni di euro per l'anno 2041, 200,06 milioni di euro per l'anno 2042, 216,26 milioni di euro per l'anno 2043, 232,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 221,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, destinato al finanziamento di progetti di sviluppo economico e sociale dei territori dei comuni di frontiera di cui all'articolo 9 della presente legge, nonché al potenziamento delle infrastrutture nelle zone di confine italo-elvetiche.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'interno, sentiti le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, la provincia

autonoma di Bolzano e i comuni frontalieri interessati, sono definiti i criteri per la distribuzione alle regioni e alle altre amministrazioni interessate delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 4 e 7, valutati in 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, 21,04 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e agli oneri derivanti dagli articoli 9, comma 3, e 10, pari a 90,66 milioni di euro per l'anno 2025, 110,16 milioni di euro per l'anno 2026, 121,86 milioni di euro per l'anno 2027, 133,76 milioni di euro per l'anno 2028, 145,46 milioni di euro per l'anno 2029, 157,06 milioni di euro per l'anno 2030, 168,76 milioni di euro per l'anno 2031, 180,66 milioni di euro per l'anno 2032, 192,26 milioni di euro per l'anno 2033, 204,06 milioni di euro per l'anno 2034, 215,86 milioni di euro per l'anno 2035, 191,96 milioni di euro per l'anno 2036, 208,06 milioni di euro per l'anno 2037, 224,36 milioni di euro per l'anno 2038, 240,56 milioni di euro per l'anno 2039, 256,66 milioni di euro per l'anno 2040, 272,96 milioni di euro per l'anno 2041, 289,06 milioni di euro per l'anno 2042, 305,26 milioni di euro per l'anno 2043, 321,46 milioni di euro per l'anno 2044 e 310,46 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2045, si provvede:

a) quanto a 1,6 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 84,5 milioni di euro per l'anno 2025, 80,1 milioni di euro per l'anno 2026, 75,6 milioni di euro per l'anno 2027, 71,2 milioni di euro per l'anno 2028, 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, 62,3 milioni di euro per l'anno 2030, 57,8 milioni di euro per l'anno 2031, 53,4 milioni di euro per l'anno 2032, 48,9 milioni di euro per l'anno 2033, 44,5 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro per l'anno 2035, mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 4, della legge 26 luglio 1975, n. 386, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;

c) per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 3.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle risorse di cui al comma 1, lettera b), al fine di assicurare il rispetto degli importi ivi indicati. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi indicati al comma 1, lettera b), il Ministro dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti iniziative ai sensi dell'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

RELATIVO ALL'IMPOSIZIONE DEI LAVORATORI FRONTALIERI

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Consiglio federale svizzero

desiderosi di eliminare le doppie imposizioni sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;

tenendo conto dei costi sostenuti dalle aree di frontiera per infrastrutture e servizi pubblici connessi ai lavoratori frontalieri;

considerando l'importante contributo che i lavoratori frontalieri forniscono, a vari livelli, all'economia delle aree di frontiera in cui lavorano;

considerando che entrambi gli Stati contraenti applicano un sistema di imposizione mondiale dei loro residenti e che, pertanto, l'imposizione finale avviene nello Stato di residenza;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Soggetti

Il presente Accordo si applica alle persone fisiche residenti di uno Stato contraente che lavorano quali lavoratori frontalieri nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente.

Articolo 2 Definizioni generali

Ai fini del presente Accordo:

- a) l'espressione "area di frontiera" designa:
 - i. per quanto riguarda l'Italia, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano,
 - ii. per quanto riguarda la Svizzera, i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese;
- b) l'espressione "lavoratore frontaliere" designa un residente di uno Stato contraente che:
 - i. è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l'altro Stato contraente,
 - ii. svolge un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera dell'altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato, e
 - iii. ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza ai sensi del punto i.;

le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione dei punti i. e iii. della presente lettera;

- c) l'espressione "autorità competente" designa:
 - i. per quanto riguarda l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze,
 - ii. per quanto riguarda la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;
- d) l'espressione "Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976" designa la Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, così come modificata;

- e) l'espressione "Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974" designa l'Accordo del 3 Ottobre 1974 tra la Svizzera e l'Italia relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine;
- f) l'espressione "Accordo sulla libera circolazione delle persone" designa l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

Articolo 3 Imposizione dei lavoratori frontalieri

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri e pagate da un datore di lavoro quale corrispettivo di un'attività di lavoro dipendente, sono imponibili nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta. Tuttavia, l'imposta così applicata non può eccedere l'80 per cento dell'imposta risultante dall'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche applicabile nel luogo in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.
2. Il carico fiscale totale sul reddito da attività di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri residenti in Italia non può essere inferiore all'imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974.
3. L'imposizione dei lavoratori frontalieri nello Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta è effettuata tramite imposizione alla fonte. Qualsiasi altro metodo d'imposizione è escluso ai fini del presente Accordo.

Articolo 4 Non discriminazione

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 25 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, i lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione del presente Accordo, con residenza in uno Stato contraente, non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l'attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell'imposizione di altri lavoratori frontalieri che rientrano nella definizione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliere, incluso qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

Articolo 5 Eliminazione della doppia imposizione

1. Lo Stato di residenza del lavoratore frontaliere elimina la doppia imposizione sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri, in conformità alle disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, la Svizzera, al fine di eliminare la doppia imposizione, prenderà in conto, nella determinazione della base imponibile, le imposte prelevate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 3, riducendo di quattro quinti l'importo lordo del salario, dello stipendio e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere fiscalmente residente in Svizzera.

Articolo 6 Commissione mista e procedura di amichevole composizione

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione qualsiasi questione inerente all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. A tale scopo, esse possono comunicare direttamente fra loro, anche tramite una commissione mista composta da esse stesse o da loro rappresentanti.
2. La commissione mista si incontrerà almeno una volta all'anno per discutere dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo. In ogni caso, ciascuno Stato contraente è autorizzato a richiedere un incontro della commissione mista, la quale dovrà riunirsi al massimo entro tre mesi dalla richiesta.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni del presente Accordo, egli può sottoporre il suo caso alle autorità competenti in base alle disposizioni previste all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche.

Articolo 7 Cooperazione amministrativa

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo, lo Stato contraente in cui l'attività di lavoro dipendente viene svolta fornisce annualmente in formato elettronico, entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento, le informazioni rilevanti ai fini dell'imposizione del lavoratore frontaliere. Queste informazioni includono:

- a) il nome, il cognome, la data di nascita e l'indirizzo di residenza del lavoratore frontaliere;
- b) per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Italia, il luogo di nascita; per quanto riguarda i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, il luogo di attinenza;
- c) il codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza al lavoratore frontaliere;
- d) l'ammontare lordo dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere;
- e) l'ammontare dei contributi sociali obbligatori pagati dal lavoratore frontaliere;
- f) il totale dell'imposta prelevata alla fonte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dal lavoratore frontaliere, e
- g) il nome, l'indirizzo e il codice fiscale del datore di lavoro.

Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono con procedura di amichevole composizione le modalità di applicazione del presente paragrafo.

2. Le informazioni di cui alle lettere da a) a g) del paragrafo 1 vengono fornite annualmente in formato elettronico entro il 20 marzo dell'anno successivo all'anno fiscale di riferimento anche in relazione ai lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente che soddisfano le condizioni previste al punto ii. della lettera b) dell'articolo 2, indipendentemente dalle condizioni previste ai punti i. e iii. della lettera b) dell'articolo 2.

3. Le informazioni ricevute da uno Stato contraente ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono tenute segrete analogamente alle informazioni ottenute in applicazione della legislazione fiscale di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati, concernenti le imposte dovute nello Stato di residenza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Esse possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego. Nonostante le disposizioni precedenti, le informazioni ricevute ai sensi della lettera g) del paragrafo 1 possono essere utilizzate unicamente ai fini dell'imposizione dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi della lettera b) dell'articolo 2 e del paragrafo 2 del presente articolo.

4. In caso di errori nel calcolo dell'imposta alla fonte, di informazioni ricevute tardivamente da parte del datore di lavoro oppure di periodi fiscali incompleti per i quali siano necessari ulteriori aggiustamenti, una nuova comunicazione sulle correzioni fatte è fornita allo Stato di residenza del lavoratore frontaliere entro la scadenza prevista per la comunicazione dei dati concernenti l'anno fiscale successivo.

5. Le autorità fiscali dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese inviano le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Italia, direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate invia le informazioni, di cui ai paragrafi 1 e 2, concernenti i lavoratori frontalieri residenti in Svizzera, all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

6. Prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati contraenti procedono alla verifica dell'operatività dello scambio di informazioni secondo il presente articolo.

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati contraenti vicendevolmente si saranno comunicati formalmente, per via diplomatica, che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del:

- a) presente Accordo, e
- b) del Protocollo che modifica, sostituendo il paragrafo 4 dell'articolo 15, la Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976.

2. Il presente Accordo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

3. L'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 è sostituito dal presente Accordo a partire dalla sua entrata in vigore. Tuttavia, le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 continueranno ad applicarsi fintanto che le disposizioni del presente Accordo non saranno applicabili.

Articolo 9 Regime transitorio

1. Nonostante il paragrafo 1 dell'articolo 3, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri residenti in Italia che alla data di entrata in vigore svolgono oppure che tra il 31 dicembre 2018 e la data dell'entrata in vigore hanno svolto un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera.

2. Ognuno dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese verserà ogni anno a beneficio dei comuni italiani di confine, per gli anni fiscali di riferimento sino all'anno fiscale che termina il 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione - a livello federale, cantonale e comunale - dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

3. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre Cantoni è pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani.

4. La compensazione finanziaria è effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce.

5. Le autorità italiane provvederanno a trasferire dette somme ai comuni nei quali risiede un adeguato numero di frontalieri, d'intesa - per i criteri di ripartizione e di utilizzo - con i competenti organi delle Regioni di confine interessate.

6. In occasione della commissione mista prevista all'articolo 6, i Cantoni forniranno le informazioni statistiche utili alle autorità italiane per la redistribuzione della compensazione finanziaria ai comuni di frontiera italiani; i rappresentanti italiani informeranno quelli svizzeri circa l'utilizzazione delle somme messe a disposizione dei suddetti comuni.

7. L'articolo 7 non si applica ai lavoratori frontalieri ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

8. Qualora l'autorità competente di uno degli Stati contraenti venga a conoscenza di uno o più casi di abuso evidente e manifesto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, tale autorità può sottoporre il caso o i casi all'autorità competente dell'altro Stato contraente, in base alle disposizioni previste all'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo e all'articolo 26 della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 e successive modifiche, al fine di definire il corretto trattamento fiscale ai fini dell'Accordo.


Articolo 10 Clausola di riesame

Gli Stati contraenti procederanno a un riesame dell'Accordo ogni cinque anni al fine di decidere se sono necessarie modifiche all'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della
Repubblica Italiana:



Per il Consiglio
federale svizzero:



Protocollo aggiuntivo

All'atto della firma dell'Accordo concluso in data odierna tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera e relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, i sottoscritti plenipotenziari hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari che formano parte integrante dell'Accordo.


1. Qualora uno degli Stati contraenti dovesse modificare sostanzialmente il proprio sistema d'imposizione, i due Stati contraenti si consulteranno immediatamente vicendevolmente al fine di valutare possibili modifiche necessarie dell'Accordo. In particolare, viene ad esempio considerato un cambiamento sostanziale il passaggio da un sistema d'imposizione mondiale dei residenti ad un sistema d'imposizione territoriale.
2. Con riferimento al punto iii. della lettera b) dell'articolo 2, resta inteso che, a meno che le autorità competenti decidano diversamente, ad un lavoratore frontaliere che soddisfa le condizioni dei punti i. e ii. della lettera b) dell'articolo 2, è consentito, in linea di principio, di non rientrare quotidianamente al proprio domicilio nello Stato di residenza, per motivi professionali, per un massimo di 45 giorni in un anno civile. I giorni di ferie e di malattia non sono conteggiati in questo limite.
3. In relazione ad un potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro, gli Stati contraenti si consulteranno periodicamente per verificare se si rendono necessarie modifiche o integrazioni al precedente punto 2 del presente Protocollo aggiuntivo. Resta salva la facoltà degli Stati contraenti di concordare, con procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 26, paragrafo 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976, dell'interpretazione o dell'applicazione del presente Accordo in relazione al telelavoro, ivi incluso in situazioni eccezionali.
4. Con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 3, resta inteso che l'espressione "imposta sui redditi delle persone fisiche" designa le imposte ordinarie nazionali e locali alle quali sono assoggettati i lavoratori non residenti: in Italia, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come le addizionali regionali e comunali; in Svizzera, le imposte federali, cantonali e comunali (con moltiplicatore medio di un determinato cantone) sulle persone fisiche.
5. Le disposizioni dell'articolo 4 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso d'imporre a uno Stato contraente l'obbligo di applicare regole di ripartizione dei diritti di imposizione previste da altre Convenzioni contro le doppie imposizioni.
6. Con riferimento all'articolo 6, resta inteso che la commissione mista si riunirà annualmente al fine di verificare la corretta applicazione dell'Accordo. In tale contesto, la commissione mista valuterà inoltre, sulla base di dati statistici aggregati forniti da entrambi gli Stati contraenti, se il gettito fiscale totale riscosso rispettivamente da entrambi gli Stati corrisponde alle regole di ripartizione dei diritti d'imposizione previsti nell'Accordo.
7. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 6, resta inteso che la commissione mista sarà composta dalle due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2 e dai rappresentanti delle autorità fiscali delle Regioni e dei Cantoni di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
A seconda dei punti all'agenda dell'incontro della commissione mista, le due autorità competenti ai sensi della lettera c) dell'articolo 2, possono decidere congiuntamente di avere una seduta distinta su alcuni di questi punti.
8. In caso di controversia sulla sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime transitorio d'imposizione di cui all'articolo 9, la questione potrà essere risolta, su richiesta del contribuente, nel contesto della procedura di amichevole composizione di cui all'articolo 6 paragrafo 3.
9. Con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7, resta inteso che l'espressione "lavoratori frontalieri che svolgono un'attività di lavoro dipendente" deve essere interpretata con riferimento alla definizione di cui all'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. In particolare, con riferimento al paragrafo 2 dell'articolo 7 dell'Allegato I dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, resta inteso che, per quanto concerne la Svizzera, tali disposizioni si applicano a lavoratori dipendenti che detengono un permesso per frontalieri (attualmente definito permesso "G" per persone provenienti da paesi UE/AELS) che soddisfano le condizioni previste nel paragrafo 2 dell'articolo 7 del presente Accordo.

10. Con riferimento al paragrafo 3 dell'articolo 8, resta inteso che la Svizzera verserà all'Italia la compensazione finanziaria relativa all'ultimo anno nel quale le disposizioni dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 1974 erano in vigore.
11. Con riferimento all'articolo 9, paragrafo 1, resta inteso che:
- a) si ritengono sussistenti le condizioni di cui a tale paragrafo quando, in relazione all'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera, il datore di lavoro ha versato le relative ritenute o ha provveduto all'annuncio all'autorità fiscale cantonale competente;
 - b) i lavoratori frontalieri che alla data di entrata in vigore dell'accordo svolgono, oppure tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore dell'accordo hanno svolto, un'attività di lavoro dipendente nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera, restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuano a essere sussistenti i requisiti di cui all'articolo 2, lettera b), e l'attività di lavoro dipendente sia svolta nell'area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzera.
12. Se, successivamente all'entrata in vigore dell'Accordo, dovessero essere apportate modifiche sostanziali all'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i due Stati contraenti si consulteranno rapidamente al fine di valutare le conseguenze sul presente Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della
Repubblica Italiana:



Per il Consiglio
federale svizzero:



PROTOCOLLO

CHE MODIFICA LA CONVENZIONE TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER REGOLARE TALUNE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, CONCLUSA A ROMA IL 9 MARZO 1976, COSÌ COME MODIFICATA DAL PROTOCOLLO DEL 28 APRILE 1978 E DAL PROTOCOLLO DEL 23 FEBBRAIO 2015

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Consiglio federale svizzero

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «la Convenzione»), con il suo Protocollo aggiuntivo (di seguito «il Protocollo aggiuntivo»), così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015,

visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che sostituisce l'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di frontiera, fatto il 3 ottobre 1974,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

L'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente:

“4) Il regime fiscale applicabile ai salari, agli stipendi ed alle altre remunerazioni analoghe ricevuti in corrispettivo di un'attività dipendente dai lavoratori frontalieri è regolato dall'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.”

Articolo II

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con le quali i due Stati si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:


- del presente Protocollo, e
- dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera, con Protocollo aggiuntivo, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato a Roma il 23 dicembre 2020.

2. Il presente Protocollo si applica dal primo giorno di gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Roma il 23 dicembre 2020, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana:



Per il Consiglio federale svizzero:



**SCAMBIO
DI
LETTERE**

Onorevole Segretaria di Stato,


ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna, nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo, resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo 1, nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera b) dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
 - a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia la cosiddetta "imposizione ordinaria ulteriore su richiesta", che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
 - b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordonon saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976.

Voglia gradire, Onorevole Segretaria di Stato, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020



Onorevole Vice Ministro,

mi onoro di dichiararLe ricevuta la lettera della S.V. in data odierna del seguente tenore:

“ho l'onore di riferirmi all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri (di seguito: Accordo) con Protocollo aggiuntivo, firmati in data odierna nonché al Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976, firmato anch'esso in data odierna. Con riferimento all'Accordo resta inteso che in base alle disposizioni del medesimo con particolare riferimento all'articolo 6 paragrafo nonché alle relative norme attuative dell'Accordo ove previste dai rispettivi ordinamenti interni:

1. una persona residente in uno Stato contraente rientra nel campo d'applicazione dell'Accordo ed è considerato lavoratore frontaliere ai sensi dell'Accordo se, e solo se, riunisce le condizioni previste all'articolo 2 lettera dell'Accordo stesso;
2. giusta l'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo, il solo metodo d'imposizione dei lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b), è quello dell'imposizione alla fonte;
3. sulla scorta dell'articolo 3 paragrafo 3 dell'Accordo,
 - a) le disposizioni previste all'articolo 99a della Legge federale sull'imposta federale diretta, ossia cosiddetta “imposizione ordinaria ulteriore su richiesta”, che saranno introdotte con l'entrata in vigore della Legge federale sulla revisione dell'imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, e
 - b) le disposizioni della normativa interna italiana laddove incompatibili con l'Accordonon saranno applicabili ai lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo;
4. i lavoratori frontalieri ai sensi dell'articolo 2 lettera b) dell'Accordo potranno, in linea di principio, far valere le detrazioni, le deduzioni, gli oneri normalmente deducibili o simili agevolazioni nello Stato contraente di residenza secondo le disposizioni vigenti in detto Stato contraente.

Qualora concordi con l'interpretazione sopra esposta, ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 dell'Accordo, un accordo amichevole il quale entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo, e al summenzionato Protocollo di modifica alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Roma il 9 marzo 1976”.

Voglia gradire, Onorevole Vice Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Roma, 23 dicembre 2020

